



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2012, proposto da -----,
rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso -----, via -----;

contro

- l' Azienda Provinciale di Reggio Calabria, non costituitasi in giudizio;
- la Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. -----, con domicilio eletto presso l'avv. -----, viale -----;

nei confronti di

-----, non costituiti tosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO
CALABRIA, n. 55/del 2011, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il consigliere. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati -----, questi'ultimo in delega dell' avv. -----;

Visti gli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la controversia introdotta si innesta in ordine ad un rapporto con medico convenzionato che, fin dal momento genetico del conferimento dell'incarico, dà luogo ad una "*locatio operis*", caratterizzata da prestazioni professionali con vincolo di parasubordinazione, che si svolgono di norma su un piano di parità, **con la conseguenza che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza** (*ex multis* Consiglio Stato , sez. V, 21 marzo 2011, n. 1736; Cassazione civile, sez. lav., 16 luglio 2002 , n. 10310);

- che, per quanto precede - come da giurisprudenza di questo Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione - le posizioni di diritto soggettivo dei medici interessati non subiscono affievolimento ad interesse legittimo per effetto di atti gestori dell'amministrazione sanitaria, ancorché essi incidano sul diritto al conferimento, sull'esercizio e sul proseguimento dell'incarico, con la conseguenza che la cognizione di ogni controversia al riguardo appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. in fattispecie analoga Cassazione civile, Sez. Lav., n. 10310 del 2002, cit.; Sez. Un., . n. 6347 del 6 giugno 1995);

- che, in particolare, l'oggetto del contendere investe il diritto all'iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati in presenza di condizioni e presupposti strettamente vincolati al quadro normativo di riferimento, che non lasciano spazio a scelte dell'amministrazione che siano espressione di potestà discrezionale;

- che la sentenza appellata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo merita, quindi, conferma;
- che il processo può essere riassunto avanti al giudice competente in osservanza del termine stabilito dall'art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda;
- che spese ed onorari relativi al presente grado di giudizio possono essere compensati fra le parti; .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Botto, Presidente FF

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)